



Fondazione Piamarta Onlus

STATUTO

Allegato "B" all'atto N. 115874/30970
di rep. del Dr. F. Treccani

Via Enrico Ferri, 75 - 25123 Brescia
Tel: 0302312836 - Fax: 0302314561
Mail: info@fondazionepiamarta.it
<http://www.fondazionepiamarta.it>

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE PIAMARTA ONLUS"

Art. 1

E' costituita in memoria del Beato Padre Giovanni Piamarta una fondazione denominata "Fondazione Piamarta Onlus".

Art. 2

Scopo esclusivo della fondazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. In particolare la fondazione ha lo scopo di favorire l'educazione e la formazione dei giovani secondo lo spirito di Padre Piamarta, nei modi ritenuti più opportuni, attraverso:

- a. il sostegno e il coordinamento delle opere piamartine già esistenti;
- b. la creazione e lo sviluppo di nuove iniziative in campo educativo, formativo e didattico.

In particolare ed a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo la fondazione potrà, in Italia ed all'estero:

- istituire borse di studio volte al sostegno di studenti meritevoli e/o bisognosi;
- promuovere e finanziare progetti ed altre iniziative educative, formative e culturali;
- organizzare stages o esperienze di altro tipo per avvicinare la scuola al mondo del lavoro;
- finanziare le attività dello SCAIP (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) e di altre Organizzazioni Non Governative (ONG);
- promuovere la conoscenza, l'immagine e la qualità delle scuole e delle altre Opere Piamartine.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alle lettere a. e b. ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

La fondazione ha sede in Brescia (BS), Via Enrico Ferri n. 75.

Potranno tuttavia essere istituite sedi secondarie, agenzie o rappresentanze, anche all'estero.

Art. 4

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a. dal capitale iniziale;
- b. dalle obbligazioni, dai legati e dalle donazioni che fossero fatte a favore della fondazione;
- c. dai frutti del patrimonio;
- d. dai contributi e oblazioni che la fondazione percepirà da Enti Pubblici o da Privati.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore delle altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5

Gli organi della fondazione sono:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 19 membri.

Saranno membri del Consiglio di Amministrazione:

- il Superiore Generale della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth;
- l'Economo Generale della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth;
- il Coordinatore delle Associazioni "ex-alumni" degli istituti scolastici della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth;
- tre soci fondatori scelti dagli stessi;
- un membro di ogni associazione ex-alumni degli istituti scolastici della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth;
- un membro di ogni gruppo collegato alla Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth (SCAIP, Operazione Lieta, Famiglia Piamartina).

Gli amministratori rimangono in carica per sei anni e possono essere rieletti una sola volta.

Qualora vengano a mancare o rinuncino uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dalla maggioranza degli stessi. Gli amministratori così nominati resteranno in carica per la durata del Consiglio stesso.

Art. 7

Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e può inoltre nominare un segretario.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono anche Presidente e Vice Presidente della fondazione.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della fondazione sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta domanda da un Consigliere.

Le convocazioni verranno effettuate dal Presidente mediante lettera o fax o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere

inviata quarantotto ore prima, purché sia sempre indicato l'ordine del giorno, l'ora ed il giorno fissato per l'adunanza. Saranno tuttavia valide le adunanze anche non formalmente convocate, qualora vi siano presenti di persona o per delega scritta la totalità dei membri del Consiglio. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eventualmente nominato.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della fondazione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, ivi compreso il potere di rappresentanza, con le limitazioni che riterrà opportune, a un Comitato Esecutivo ovvero ad uno o più Consiglieri delegati, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi per singoli atti o categorie di atti ai propri membri od a terzi, ovvero ad uno o più direttori o procuratori speciali.

Art. 10

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 11

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ai Consiglieri delegati, nei limiti previsti dalla delega, spetta la rappresentanza della fondazione. L'uno e gli altri hanno facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione e di nominare e revocare all'uopo procuratori.

Art. 12

Il Consiglio Generale della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth nomina un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori durano in carica per sei anni, sono rieleggibili, prestano la loro attività gratuitamente a favore della fondazione, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico e dovranno essere in possesso di adeguata preparazione professionale.

Art. 13

L'esercizio finanziario della fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del conto consuntivo e alla stesura del bilancio preventivo dell'anno in corso.

E' fatto obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14

Le modifiche del presente statuto potranno essere apportate per deliberazione dell'Organo Amministrativo, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri che deliberano a maggioranza di voti.

Art. 15

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della fondazione, il Consiglio Generale della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth determinerà le modalità per l'eventuale liquidazione e per la devoluzione dei residui attivi, i quali non potranno essere destinati che ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi scopi analoghi o affini a quelli della fondazione.

Art. 16

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di fondazioni.